

Lavoro agile per i dipendenti pubblici “fragili”: cosa cambia dal 1° gennaio 2024

Il 31 dicembre 2023 è **scaduta l’ultima proroga**, di cui all’articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, **in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili**. Dal 1° gennaio 2024, dunque, non è più previsto il diritto, per tali lavoratori, di prestare il proprio servizio in modalità “lavoro agile”.

Alla luce di tale disposizione, dunque, i lavoratori fragili della scuola che sono stati impegnati in detta modalità fino al 31 dicembre 2023 dovranno, in linea generale, rientrare in **servizio in presenza** a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Sul punto si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Direttiva 29 dicembre 2023 che richiama comunque la possibilità di stipulare *“accordi individuali - sottoscritti con il dirigente/capo struttura – che calano nel dettaglio obiettivi e modalità ad personam dello svolgimento della prestazione lavorativa.”*

In particolare, la Direttiva *“allo scopo di sensibilizzare la dirigenza delle amministrazioni pubbliche ad un utilizzo orientato alla salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni di rischio per la salute”,* ricorda l’esistenza di *“strumenti di flessibilità che la disciplina di settore – ivi inclusa quella negoziale – già consente”*.

La Pubblica Amministrazione viene quindi invitata a *“garantire, ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza”*.

Il riferimento è alle previsioni di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 che consentono l’attivazione di accordi di lavoro agile in via ordinaria, nonché alle disposizioni applicative contenute nell’ipotesi di CCNL di comparto del 14 luglio 2023 (*Regolamentazione del lavoro agile e del lavoro da remoto* - Titolo III, artt. 10 e segg.) che potrebbe essere **sottoscritta definitivamente entro breve termine**. Spetta al dirigente scolastico, pertanto, *“individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, attraverso specifiche previsioni nell’ambito degli accordi individuali”*.

Nel contesto delle istituzioni scolastiche, l’attivazione di tali accordi è possibile **solo per il personale DSGA, assistente amministrativo e, là dove possibile, assistente tecnico. Non è invece possibile estendere tali accordi al personale docente e collaboratore scolastico**, che dal 1° gennaio 2024 deve necessariamente prestare in presenza la propria attività lavorativa, salvo che usufruisca di istituti contrattuali che ne consentano l’assenza.

Ciò comporta che i contratti di supplenza stipulati sui docenti “fragili” non potranno essere prorogati, se non che nel caso in cui gli stessi si assentino ad altro titolo.